AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
DIREZIONE CENTRALE SERVIZI DELEGATI (DSD)
Ufficio Normativa e Contratti

Prot. n. DSD/0001755/09

Roma, 10 febbraio 2009

OGGETTO: **Trust. Trascrizione al PRA.**

Il "Trust" è uno dei più importanti istituti del sistema giuridico anglosassone di "*common law*" e serve a regolare una molteplicità di rapporti giuridici, in particolare in materia di successioni, pensionistica, diritto societario e fiscale. Si tratta di uno strumento giuridico che registra una crescita esponenziale di interesse a vari livelli.

L'istituto trova legittimazione nell'ordinamento giuridico italiano a seguito dell'adesione dell'Italia alla Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, resa esecutiva ed in vigore dal 1° gennaio 1992 ai sensi della Legge n. 364 del 16.10.1989.

Inoltre, l'istituto è stato preso in considerazione dalla legge finanziaria 2007 (art. 1, commi 74-76) e dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate del 6 agosto 2007 n. 48/E, quest'ultima al solo fine di regolamentarne gli aspetti fiscali e tributari.

Attualmente, sono numerose le sentenze di tribunali di vario grado che riconoscono gli effetti del trust con particolare riguardo a quello c.d. interno, intendendosi per tale il trust che presenta, quale unico elemento di estraneità rispetto all'ordinamento italiano, la legge regolatrice che deve essere necessariamente straniera (generalmente inglese), stante la mancanza nell'ordinamento italiano di norme specifiche in materia.

CARATTERISTICHE DEL TRUST

Il trust è un particolare negozio giuridico fondato sul rapporto di fiducia tra il disponente o costituente (*settlor*) e il fiduciario (*trustee*). Il disponente trasferisce, per atto *inter vivos* o *mortis causa*, taluni beni o diritti a favore del trustee, il quale li amministra, con i diritti e i poteri di un vero e proprio proprietario, nell'interesse del beneficiario o per uno scopo prestabilito.

L'effetto principale dell'istituzione di un trust è la segregazione patrimoniale, in virtù della quale i beni conferiti nel trust costituiscono un patrimonio separato rispetto al patrimonio del trustee, con l'effetto che non possono essere escussi dai creditori del trustee, del disponente o del beneficiario.

Il trustee acquista, in seguito all'atto di dotazione del settlor, la titolarità del bene solo in tale sua qualità: ciò comporta che egli subisce i limiti imposti dal settlor per il perseguimento dello scopo del trust, limiti che si manifestano nella destinazione dell'utilizzo del bene, dei proventi e dei frutti (o dei redditi comunque attinenti direttamente al bene) a favore dei soggetti beneficiari.

L'art. 2 della Convenzione dell'Aja del 1985 prevede come elementi essenziali del trust:

- i beni vincolati nel trust sono una massa distinta e non sono parte del patrimonio del trustee;
- i beni vincolati nel trust sono intestati al trustee o ad altro soggetto per conto del trustee;
- il trustee è tenuto ad amministrare, gestire e disporre dei beni in trust secondo indicazioni dettate nell'atto istitutivo del trust e nel rispetto della legge. Il trustee deve rendere conto della gestione.

La convenzione si applica solo ai trust la cui istituzione sia approvata per iscritto nelle consuete forme previste dal codice civile ai sensi dell'art. 2657 c.c. (1).

FORMALITA' PRA

Ciò premesso, è possibile trascrivere al PRA l'atto istitutivo del trust nel quale il disponente (*settlor*) preveda, tra i beni, anche dei veicoli.

Il trustee agisce in relazione ad un bene proprio ancorché segregato nel suo patrimonio e la pubblicità che egli richiede ha due funzioni: proteggere i beneficiari o raggiungere il perseguimento dello scopo prefissato dal settlor.

Il trustee è obbligato a tenere i beni del trust separati dai propri. In particolare, tutte le volte che si tratti di beni o diritti iscritti o iscrivibili in registri pubblici o privati, il trustee è tenuto a richiederne l'iscrizione/intestazione.

Per quanto attiene al PRA, sarà necessario anteporre il termine "trustee" al nominativo, se persona fisica, o alla denominazione, se persona giuridica, del trustee cui il veicolo viene intestato. A tali intestatari saranno attribuite, come di consueto, tutte le responsabilità comprese quelle relative alla tassa automobilistica.

Si fa presente che l'atto istitutivo del trust non potrà essere autenticato ex art. 7 L. 248/06 (2), atteso che non si tratta di un semplice atto di alienazione. Mentre i successivi atti di disposizione dei veicoli da parte del trustee, quale intestatario al PRA, potranno essere autenticati ai sensi dell'art. 7 L. 248/06 (2).

La formalità potrà consistere in una prima iscrizione di veicolo nuovo a favore del soggetto indicato come trustee, qualora il settlor abbia previsto nell'atto istitutivo del trust che il capitale venga impiegato proprio per realizzare compravendite di veicoli. Oppure nel patrimonio destinato al trust potrebbero essere compresi dei veicoli usati ed, in tal caso, dovranno essere trascritti al PRA i relativi trasferimenti di proprietà, assolvendo gli importi relativi ad IPT, emolumenti e imposta di bollo.

Si ritiene, inoltre, che non debba considerarsi elemento ostativo alla trascrizione del trust la sussistenza sul veicolo di gravami, quali ad esempio vincoli ipotecari, sequestri, pignoramenti o altri provvedimenti giudiziari e amministrativi.

Non potranno essere trascritti al PRA i provvedimenti cd. "in odio alla parte" nei confronti del disponente - precedente intestatario, qualora il rapporto giuridico alla base dei suddetti provvedimenti sia sorto in data successiva alla costituzione del trust.

Non è ammissibile l'intestazione a favore di un trustee che non abbia la residenza in Italia, cosi come stabilito dal Codice della Strada e dalla legge che regola il PRA.

Se è prevista una scadenza, questa va inserita nel campo "altri dati".

In attesa delle modifiche alle procedure STA da concordare con il Dipartimento Trasporti, le formalità dovranno essere gestite in modalità Copernico. Pertanto, è di fondamentale importanza che le istruzioni sopra descritte vengano rispettate, sia per la corretta intestazione del veicolo, che per la corrispondente dicitura sul CdP, sulle visure e sulle certificazioni rilasciati.

La trascrizione di un atto di trust che preveda, tra i beni, veicoli che necessitano di un titolo autorizzativo oppure di collaudo o un certificato di approvazione, non può avvenire a favore di trustee che non possiedano i requisiti idonei per ottenere l'autorizzazione a circolare. In questo caso, si deve costituire un usufrutto a favore di soggetti che sono autorizzati ad utilizzare professionalmente i veicoli (cfr. art. 93 CdS) (3).

Le formalità richieste dal trustee, sia in fase di prima iscrizione che sui veicoli già iscritti al PRA, verranno trascritte con le consuete modalità.

Nel ringraziare per la collaborazione, si coglie l'occasione per inviare i migliori saluti.

IL DIRETTO E CENTRALE
Vincenzo Pensa